

Comune di Caldogno
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

articolo 113 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 "Codice dei Contratti Pubblici"

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'**
- ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO**
- ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**
- ART. 4 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO**
- ART. 5 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI**
- ART. 6 – INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE**
- ART. 7 – INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE**
- ART. 8 – RIPARTIZIONE DEL FONDO**
- ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO**
- ART. 10 – PENALITA'**
- ART. 11 – COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI**
- ART. 12 – NORMA TRANSITORIA E FINALE**
- ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, che spettano ai dipendenti per le attività indicate al comma 2 dell'art.113 del D. lgs. 18/04/2016, n.50 ¹, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. All'interno del presente Regolamento sono:
 - a) stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara;
 - b) recepite le modalità ed i criteri per la ripartizione dell'80% del predetto incentivo tra i dipendenti interessati, come definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa; ²
 - c) stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al D.lgs. n. 50/2016 (esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi stabiliti).
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e per premiare attività tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la corretta realizzazione dell'opera, del servizio e/o della fornitura.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture programmati, l'Amministrazione Comunale riconosce risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento) modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
2. A tal fine le risorse necessarie per il fondo sono così costituite:
 - per le opere e lavori le risorse vengono finanziate all'interno del quadro economico dell'opera o lavoro da realizzare e approvate dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del progetto in misura non superiore al 2%;
 - per i Servizi e Forniture l'Amministrazione destina annualmente un Fondo in misura non superiore al 2% (due per cento) del totale dei Servizi e Forniture da affidare nell'anno. Detto Fondo viene ripartito ogni anno a coloro che hanno partecipato, come previsto nel presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui all'art. 7, tra i soggetti di cui all'art. 4;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

¹ In particolare, l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 menzionato stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento ... per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”*. La Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 5 del 2017, ritiene tassativo l'elenco delle attività incentivabili dal comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Puglia n.204/2016/PAR) e, quindi, conferma l'orientamento secondo il quale il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa (si veda anche Corte dei Conti Veneto, deliberazione n. 134/2017).

² Nel presente Regolamento dovranno essere prima stabiliti, sia per le opere o lavori, che per i servizi o forniture, i pesi in percentuale di ciascuna delle attività elencate al comma 1, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, rispetto alla quota di fondo da ripartire. Compito della contrattazione decentrata è, invece quello di definire i criteri e le modalità per la ripartizione dell'80% del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra i dipendenti interessati (responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1, art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, nonché tra i loro collaboratori), tenendo conto delle specifiche attività svolte dai medesimi, prendendo atto che la corresponsione dell'incentivo viene disposta dal dirigente/responsabile, previo accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti interessati;

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
5. La misura effettiva del fondo da costituire è graduata in ragione dell'entità dell'opera e/o lavoro, servizio, fornitura e della complessità degli stessi, sulla base dei seguenti criteri³:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

importo dei Lavori	percentuale da applicare
fino a euro 250.000	2,00%
>euro 250.000 e fino a euro 500.000	1,80%
>euro 500.000 e fino a euro 1.000.000	1,60%
>euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,40%
oltre euro 5.000.000	1,00%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

importo dei Servizi o delle Forniture	percentuale da applicare
Da euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000	2,00%
>euro 1.000.000 e fino a euro 1.500.000	1,80%
>euro 1.500.000 e fino a euro 3.000.000	1,50%
oltre euro 3.000.000	1,00%

6. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

7. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito come indicato al successivo art. 6.

8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, rifinanziamento dell'opera o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

9. Gli incentivi per le funzioni tecniche non fanno carico ai capitoli della spesa del personale, ma devono essere ricompresi nel quadro economico della singola opera o lavoro e nel budget di gara d'appalto per servizi e forniture.

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

³ Si vedano Sezioni Unite Corte dei Conti, deliberazione n. 18/2016 e Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 333/2016 che stabilisce la necessità di graduare le risorse del fondo sulla base di criteri che, ad esempio tengano conto “*delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo*”.

2. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
3. Ai sensi dell'art.113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) responsabile unico del procedimento;
 - c) verifica preventiva della progettazione (ex art. 26 del D.lgs. n.50/2016);
 - d) predisposizione, controllo e svolgimento delle procedure di gara;
 - e) esecuzione dei contratti pubblici;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
4. Gli incentivi per servizi e forniture verranno riconosciuti soltanto qualora concorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - a. sia effettuata la nomina del direttore dell'esecuzione
 - b. si completi la fase di affidamento con l'esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva.
5. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti soltanto quando i relativi importi contrattuali sono posti a base di gara e restano escluse dall'incentivo le attività manutentive, cioè i lavori e i servizi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria⁴, nonché i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00 annue (euro quarantamila/00) al netto dell'IVA nel caso in cui siano oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016.
6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
8. L'incentivo, così come previsto al comma 3 dell'art. 113, non è erogabile al personale con qualifica dirigenziale. Al riguardo si precisa che gli incaricati di Posizione Organizzativa non sono da considerarsi con qualifica dirigenziale.
9. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a *“lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso,*

⁴ La questione della possibilità di corrispondere i nuovi incentivi per funzioni tecniche nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è stata recentemente affrontata dalla Sezione Puglia della Corte dei Conti (deliberazione n. 5/2017 cit.), la quale ha *“espresso l'orientamento secondo il quale anche se le attività di manutenzione non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione, per il carattere tassativo delle attività incentivabili tra le quali non è espressamente ricompresa l'attività di manutenzione e considerato che l'allegato I del D.Lgs. n.50/2016 (al quale fa riferimento l'art.3, lettera ll, n.1, relativo alle definizioni) non indica le attività di manutenzione tra gli appalti pubblici di lavori, il predetto emolumento non può essere corrisposto per remunerare le predette attività (Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG). (...) In definitiva, alla luce di quanto riportato (...), gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria”*.

ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”.

ART. 4 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

1. Ai fini della ripartizione dell'incentivo, il Responsabile della Struttura competente di intesa con il Segretario Generale provvede con proprio atto formale a nominare il Responsabile del procedimento e a costituire - se necessario - il Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (ed eventualmente da dipendenti di altri Enti, come previsto dal successivo art. 5), secondo i seguenti criteri:
 - limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui l'attività si riferisce;
 - in relazione alla qualità ed entità della spesa e dell'attività da svolgere;
 - garantendo una opportuna rotazione del personale dell'Ente.
2. L'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. Il nominativo del Responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
4. Per ciascuna attività che dà diritto all'incentivo, **il Responsabile della Struttura competente**, nell'atto con cui costituisce il Gruppo di Lavoro, **deve sempre indicare**:
 - a) **la spesa da effettuare** con riferimento agli stati di previsione della spesa e/o al bilancio del Comune;
 - b) **l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro**, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), le prestazioni da svolgere e le relative percentuali di incentivo; in particolare deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno;
 - c) **i termini entro i quali devono essere eseguite i singoli livelli delle prestazioni**. I termini per la direzione dei lavori, di norma, coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo, di norma, coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme regolamentari. Detti termini sono computati in giorni lavorativi naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione all'interessato del conferimento dell'incarico o, nel caso si verificano condizioni che impediscano l'esecuzione dell'incarico, da quando queste sono venute meno;
 - d) **l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro**, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno alla Struttura sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile della Struttura che svolge le funzioni di supporto;
 - e) che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, in caso di mancato rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto al successivo art. 10;
 - f) **lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento**. In caso di modifica e/o revoca si dovrà stabilire la quota spettante di incentivo correlata al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca;
 - g) **provvede con propria determina ad impegnare la somma necessaria che verrà liquidata** con le modalità previste dall'art. 9.
5. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

6. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli e può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivati al Comune, in conseguenza del suo inadempimento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.
7. La sostituzione del Responsabile del procedimento individuato nella programmazione non comporta modifiche alla stessa programmazione.

ART. 5 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti, secondo le modalità previste dalle norme di legge, dipendenti che avranno diritto a partecipare alla ripartizione degli incentivi.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero l'autorizzazione a far parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dei dipendenti stessi.

ART. 6 - INCENTIVO PER L'INNOVAZIONE

1. **Il 20% del Fondo costituisce il Fondo per l'innovazione** dell'anno e al suo interno non possono essere ricomprese le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
2. L'importo dell'incentivo per l'innovazione, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro o del servizio e/o fornitura da appaltare per le relative percentuali di cui all'art. 2.
3. L'incentivo per l'innovazione calcolato come indicato è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:
 - a) beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997 e s.m.i.;
 - d) svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Il Fondo per l'innovazione, di norma, viene ripartito dalla Giunta in base alle destinazioni fissate dalla legge.
5. Per i dipendenti interessati dal presente Regolamento la Stazione Appaltante:
 - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

ART. 7 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

1. **L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche** dell'anno. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

2. L'importo del compenso incentivante, individuato ai sensi del presente Regolamento, si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. La ripartizione della quota dell'80% (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione inclusi) del Fondo per le funzioni tecniche è operata con determinazione del Responsabile della Struttura competente con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti e secondo il peso percentuale di seguito stabilito.

PER LE OPERE O LAVORI:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
A. Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
B. Validazione dei progetti (Sfta 1% -Definitivo 2% - Esecutivo 4% - Definitivo-esecutivo 6%)	7,00%
C. Predisposizione, controllo e svolgimento delle procedure di bando (9%) e di esecuzione dei contratti pubblici (3%) - eventuali attività della S.U.A. secondo la convenzione vigente al momento dell'applicazione del Regolamento	12,00%
D. Responsabile unico di procedimento - RUP	30,00%
E. Collaboratori tecnici amministrativi e contabili	20%
F. Direzione dei lavori	20%
G. Collaudo tecnico-amministrativo o CRE (4%) e collaudo statico (2%)	6%
Totale	100%

PER I SERVIZI O FORNITURE:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
A. Programmazione della spesa per investimenti con verifica preventiva dello stato del servizio/fornitura in atto e delle criticità da eliminare o valutazione dell'esigenza del nuovo servizio o fornitura; predisposizione del capitolato speciale d'appalto	10,00%
B. Predisposizione, controllo e svolgimento delle procedure di bando (9%) e di esecuzione dei contratti pubblici (3%) - eventuali attività della S.U.A. secondo la convenzione vigente al momento dell'applicazione del Regolamento	12,00%
C. Responsabile unico di procedimento	30%
D. Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	25%
E. Collaboratori tecnici, amministrativi e contabili	23,00%
Totale	100%

Relativamente all'incentivo spettante ai collaboratori tecnici e amministrativi, le quote di compenso previste nelle tabelle di cui sopra sono ripartite tra i dipendenti, tenendo conto della qualifica funzionale di ciascuno, del livello di responsabilità assunta e delle distinte fasi procedurali.

2. Nel caso in cui una delle attività sopra indicate non venga svolta la somma corrispondente alla percentuale sopra indicata non potrà essere liquidata, mentre nel caso venga assegnato il ruolo di RUP ad una persona esterna l'ufficio la percentuale verrà assegnata al validatore/esecutore del contratto pubblico responsabile del rispetto dei tempi e dell'applicazione della normativa.
3. Qualora si verifichi nel corso del procedimento un avvicendamento tra dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra essi proporzionalmente ed in base alle attività effettivamente espletate da ciascuno.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Il Responsabile della Struttura è tenuto ad accertare (verificata la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate) ed approvare con propria determinazione le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, stabilire il riparto degli incentivi sulla base della relazione del RUP (se diverso) e disporre il pagamento con determina.
2. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del Responsabile della Struttura del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente e della sua stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile della Struttura competente che provvede con propria determinazione trasmessa alla Struttura Ragioneria per i controlli e riscontri contabili, amministrativi e fiscali di competenza e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento entro la prima mensilità utile.
3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo che dovesse, su autorizzazione del Responsabile di Struttura, prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica richiesta, non ne può richiedere la retribuzione, ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.
4. Gli importi dell'incentivo sono liquidati in relazione alle singole quote, entro i successivi 60 giorni dalla data nella quale le prestazioni stesse sono state rese per come di seguito indicato:
 - con l'aggiudicazione o l'affidamento del lavoro, servizio o fornitura;
 - con l'emissione del certificato di ultimazione lavori o dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura o servizio;
 - successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione;
 - per interventi non conclusi per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, con la protocollazione del verbale di validazione della fase completata.
5. Per i soli contratti di importo a base d'asta inferiore a €100.000,00 (euro centomila/00), la liquidazione di tutte le quote relative alle prestazioni effettuate, qualunque esse siano, è effettuata in un'unica soluzione successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione per le opere pubbliche. Per i contratti di servizi e forniture di durata pluriennale e di valore inferiore a € 100.000,00, le somme dovute al verificarsi delle condizioni di cui alle precedenti devono essere imputate nel bilancio dell'Ente a valere sull'esercizio corrispondente all'ultimo anno di efficacia del contratto.
6. Per ragioni contabili e di economia generale degli atti, tutti i termini previsti per le liquidazioni sono automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma a favore del destinatario.
7. E' definito il limite individuale alla corresponsione degli incentivi in parola nella misura non superiore al 50% del trattamento economico annuo lordo del dipendente interessato (Art. 3 c. 7). Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa o variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione inclusi).

La quota non utilizzata dell'incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell'art.113 (parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento), non costituisce economia di spesa e va ad incrementare il fondo per il finanziamento del presente Regolamento, senza però che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che ha determinato questo peculiare incremento⁵. Il riparto della "rialimentazione" è disposto in sede programmatoria dall'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – PENALITÀ

1. L'incentivo per le funzioni tecniche, erogato ai sensi del presente Regolamento, di norma, verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a) Incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
 - b) Incremento dei tempi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura appaltata;
2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, la riduzione verrà operata dal soggetto che ha affidato l'incarico nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera sulla base delle seguenti percentuali:
 - a) incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore dal 10% al 50%, penalità pari al dimezzamento dell'incentivo spettante;
 - b) incremento di costo dell'opera, lavoro, servizio o fornitura superiore al 50%, penalità pari alla riduzione dell'80% dell'incentivo spettante;
 - c) per ritardi fino a 60 giorni sui termini eventualmente fissati, penalità pari a due per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - d) ritardi superiori a 60 giorni, penalità pari a quattro per mille della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi 60;
 - e) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento o hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo e altresì revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.
3. Saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti;
 - b) il RUP nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo potrà essere effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

⁵ Si veda Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 333/2016.

6. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune procederà al recupero delle somme erogate, ove già corrisposte.

ART. 11 – COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, stabilisce che “sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”.
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 12 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19.04.2016 anche se il presente non potrà avere efficacia retroattiva, atteso che si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività, in mancanza di un'espressa disposizione di legge derogatoria.⁶
2. I compensi da erogare per attività svolte fino al 18.04.2016, vanno assoggettati al previgente regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti.
3. La Giunta è competente ad approvare il presente Regolamento trattandosi di materia concernente la gestione del personale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
4. Quanto previsto per una singola procedura da seguire è da ritenersi estensibile ad altre, in quanto compatibile, al fine di raggiungere gli scopi disciplinati nel presente Regolamento.
5. Quando nel presente è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.
6. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti e sino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione degli incentivi come da Regolamento solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura o del contratto relativo.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analogica che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.
2. Le norme del presente hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

⁶ Si veda al riguardo Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR.